

gli altri operatori interessati delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria, ed eventualmente in virtù della normativa comunitaria, in particolare qualora siano presentate dichiarazioni di coltura o domande di aiuto non conformi al vero.

Gli Stati membri produttori comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento.

Anteriormente al 1° gennaio 2000 e al 1° gennaio 2001, essi presentano una relazione riassuntiva recante il numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, il numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate e in corso di esame, nonché

una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.

Articolo 33

Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1° novembre 1999.

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 resta applicabile, soltanto per quanto riguarda le misure relative alle campagne di commercializzazione anteriori alla campagna 1998/99, fino al 31 ottobre 1999. Esso è abrogato con efficacia a partire dal 1° novembre 1999.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione